



SENTENZA N. 390/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 74628** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Emanuele Improta, contro INPS;

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente, premesso di essere invalida civile con accompagnamento, titolare di pensione di reversibilità, quale coniuge superstite, e di essere nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro; ritenuto pertanto di aver diritto alla corresponsione degli assegni per nucleo familiare, di cui all'art. 2, co. 2, legge n. 153/88; premesso altresì di aver proposto domanda in via amministrativa in data 23/5/2024, per il conseguimento degli ANF, in quanto coniuge superstite inabile; tanto premesso, con il ricorso introduttivo del giudizio, chiedeva a questa Corte la ricostituzione della pensione di reversibilità con gli assegni per il nucleo familiare, come da sentenza della Cassazione n. 7668/96.

L'INPS si costituiva ed eccepiva l'insussistenza dei presupposti di legge, evidenziando altresì che la ricorrente non aveva ottemperato all'onere di visita presso la CML; chiedeva pertanto il rigetto della domanda ed eccepiva la prescrizione quinquennale.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

L'art. 2, co. 2, della legge n. 153/88 sancisce la spettanza dell'assegno per i componenti del nucleo familiare, qualora taluno di essi, per causa di infermità, si trovi "nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" e sussistano determinati presupposti reddituali.

La Cassazione, con sentenza n. 7668/96, ha precisato che l'assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando, come nel caso di specie, il nucleo sia costituito unicamente dal coniuge superstite e questi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, purché sussistano i limiti di reddito definiti annualmente dalla legge.

A sua volta l'INPS, con la circolare n. 98 del 6/5/98, ha riconosciuto l'applicabilità dei detti principi di diritto, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Nel caso di specie, si evince dalla documentazione in atti che la ricorrente, di anni 87, vedova di titolare di pensione INPDAP ed unica componente il nucleo familiare, con verbale in data 24/06/2009 della Commissione di I istanza, la stessa è stata riconosciuta invalida al 100% "con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Si ritiene pertanto di poter prescindere dall'effettuazione di CTU medico-legale, atteso che lo stato di "assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale" è desumibile dalla sussistenza dell'invalidità civile totale (v. verbale della Commissione Medica di I istanza del 24/06/2009 e

comunicazione INPS di liquidazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° febbraio 2010).

Peraltro, ai sensi dell'art. 19 del TUAFF DPR 797/1955, in materia di assegni familiari dispone che *"sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età"*.

Peraltro, la giurisprudenza ha in proposito osservato che, in ipotesi di ricorrente ultrasessantacinquenne, *"ella ha raggiunto un'età per la quale scatta la presunzione iuris et de iure in base alla quale il soggetto si considera totalmente inabile a qualsiasi attività di proficuo lavoro, tant'è vero che non può essere iscritto nelle liste di collocamento... sarebbe una contraddizione, da parte dell'ordinamento imporre normalmente a tale età l'uscita dal mondo del lavoro e richiedere l'attività lavorativa a coloro che, peraltro, versano in maggiori difficoltà economiche e familiari"* (Corte d'Appello Napoli, sent. n. 4587/2006).

Dall'autocertificazione e dalle dichiarazioni dei redditi in atti si evince la sussistenza del requisito reddituale.

Poiché la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità dal 2003, avendo a tale momento 65 anni, può ritenersi che vivesse a carico del defunto coniuge.

Sussistono pertanto i presupposti cui la legge subordina il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare.

Posto che l'istanza in via amministrativa è stata presentata in data 23/5/2024, il beneficio compete, nei limiti dell'eccepita prescrizione, a decorrere dal 23/5/2019.

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire, sulla pensione di reversibilità ad essa spettante, l'assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 23/5/2019; compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 22/12/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

29.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli